



REGIONE MOLISE
Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA
DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 18 DEL 04-04-2020

OGGETTO: OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 IN RELAZIONE AL CLUSTER EPIDEMIOLOGICO RISCONTRATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AGNONE - PROVVEDIMENTO EX ART.3, COMMA 1, DEL DECRETO LEGGE 25 MARZO 2020, N.19.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il DPCM 8 marzo 2020;

VISTO il DPCM 9 marzo 2020;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020;

VISTO il DPCM 22 marzo 2020;

VISTO il DPCM 1 aprile 2020 che ha prorogato fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni contenute nei DPCM sopra indicati;

RICHIAMATA la relazione della Direzione Sanitaria e Generale ASreM prot. 33866 del 4 aprile 2020 con la quale le anzidette Direzioni, nel richiamare la precedente relazione prot. n. 33858 con cui si rappresentava l'individuazione di un nuovo cluster nella casa di riposo "Tavola Osca" ubicata nel Comune di Agnone,

hanno segnalato l'esigenza sanitaria di adottare nel medesimo territorio comunale ulteriori misure di contenimento rispetto a quelle attualmente vigenti nell'intera regione al fine di circoscrivere ed isolare i focolai evitando la diffusione massiva del virus anche nel resto della regione;

CONSIDERATO che quanto rappresentato nella suindicata relazione evidenzia un aggravamento del rischio sanitario potendosi determinare un ulteriore, rapido e progressivo incremento dell'infezione anche all'esterno del predetto territorio comunale;

RILEVATO che le vigenti misure nazionali e regionali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non sono sufficienti a mitigare il suindicato rischio e che necessita adottare misure più restrittive;

CONSIDERATO pertanto che ricorrono i presupposti di fatto e di diritto per l'adozione delle misure di cui all'art.3, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Art. 1

1. In aggiunta alle misure statali, regionali e commissariali di contenimento del rischio di diffusione del virus già vigenti, **a decorrere dal giorno 4 aprile 2020 e fino al 19 aprile 2020**, con riferimento al territorio del Comune di Agnone, è fatto obbligo:

- a) alle persone fisiche ivi residenti e/o dimoranti **di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina** durante tutta la loro permanenza al di fuori del predetto territorio ove siano legittimate ad uscire dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b), del D.P.C.M. del 22 marzo 2020;
- b) alle persone fisiche diverse da quelle di cui alla precedente lett. a) che transitino nel suindicato territorio **di dotarsi ed utilizzare idonea mascherina** durante tutta la loro permanenza sul medesimo territorio comunale.

Art. 2

1. La competente Autorità sanitaria regionale dispone la misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con i soggetti risultati positivi al COVID-19 a seguito dell'effettuazione dei tamponi da parte dell'ASREM tra gli ospiti e gli operatori della Casa di Riposo "Tavola Osca", ubicata nel Comune di Agnone.

2. Sono demandate all'ASreM:

- a. l'individuazione, previa acquisizione delle necessarie informazioni presso i Comuni di residenza e/o domicilio, dei soggetti destinatari degli obblighi di cui al comma 1;
- b. la comunicazione agli stessi, anche attraverso il Sindaco del Comune di residenza o domicilio, degli obblighi di cui al precedente comma.

Art. 3

1. Il mancato rispetto delle misure imposte con la presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 300,00 a € 4.000,00, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo.

2. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, è comunicata al Sindaco del Comune di Agnone, al Prefetto di Isernia e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del d.l. 25 marzo 2020, n. 19, avendo il presente provvedimento anche valenza di proposta di adozione di conforme D.P.C.M..

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 04-04-2020

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.